

gali delle parti, ancorché i legali si presentino all'incontro muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, co. 1-bis e co. 2, D.Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non, per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto, di rappresentanza della parte assente."

- **"Ove, nella specie, una delle parti non si presentasse personalmente al primo incontro** avanti al mediatore e sia presente solo il suo difensore quale suo rappresentante, si invita la parte presente ad **avanzare al mediatore istanza di rinvio della procedura per consentire che la parte assente si presenti personalmente** assistita dal difensore."
- "l'esperimento della procedura di mediazione sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che **il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la condizione di procedibilità non potrà considerarsi avverata con un incontro preliminare tra i soli difensori ancorché muniti di procura speciale;**"
- "Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 co. 3, cpc, **invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che parteciperanno all'incontro, dichiarati di non voler proseguire nella mediazione oltre l'incontro preliminare;**"
- "Fissa nuova udienza per il 29.06.2016 ore 10,30, per la **verifica dell'esito della mediazione tramite la produzione, a cura della parte più diligente, del verbale completo della procedura**"

Ne emerge come il magistrato attenda dal mediatore un determinato e specifico operato, ovvero:

- non deve verificare la mediabilità della controversia, circostanza confermata dall'ordinanza stessa
- deve verbalizzare la presenza personale delle parti e dei loro assistenti e non di questi ultimi in loro rappresentanza, circostanza che vanificherebbe la natura del procedimento
- deve favorire, eventualmente anche rinviando l'incontro, la presenza fisica delle parti
- deve verbalizzare la volontà o meno delle parti di rendersi disponibili ad esperire la mediazione, considerando che la possibilità è già stata verificata dal giudice stesso e confermata
- far emergere dagli atti e quindi anche dal verbale che il momento della mediazione non si è manifestato in una mera formalità ma nell'effettiva ricerca di soluzioni conciliative

OSERVATORIO
 CONVENIENZA
 TRASPARENZA
 ADR